



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1009 del 2011, proposto da:
Cartago Srl, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Di Vita, con
domicilio eletto presso Eliana Bertagnolli in Venezia- Mestre, via
Fapanni, 46 Int. 1;

contro

Comune di Caldiero, rappresentato e difeso dagli avv. Alessandra
Rigobello, Antonio Sartori, con domicilio eletto presso Antonio
Sartori in Venezia-Mestre, Calle del Sale, 33;

nei confronti di

Consorzio Cooperative Costruttori di Bologna, rappresentato e
difeso dagli avv. Corrado Branchetti, Luca Di Giannantonio, con
domicilio eletto presso Andrea Giuman in Venezia, Santa Croce N.

466/G; Scardoni Srl;

per l'annullamento

della determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Caldero n. 33 dd. 14.4.2011 ad oggetto il Bando di gara n. 01/2010 - Procedura aperta per l'appalto dei lavori di ristrutturazione ed ampliamento della scuola elementare C. Ederle di Caldero. CUP G19H9000100004 - CIG 05626969E.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Caldero e di Consorzio Cooperative Costruttori di Bologna;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2011 la dott.ssa Alessandra Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Vista la prescrizione del disciplinare di gara relativa alla documentazione da inserire nella Busta n. 2 – “Offerta tecnica”;

rilevato che le formalità ivi contemplate (per quanto qui interessa, quelle relative alla redazione dei documenti in max 5 cartelle formato A3/A4) non sono state imposte a pena di esclusione;

che, per espressa previsione, la stessa mancata presentazione delle relazioni non avrebbe comportato l'esclusione, ma sarebbe stata

interpretata quale volontà di non presentare offerte per tale elemento;

ritenuto che nella specie l'avvenuta presentazione da parte della contro interessata della suddetta documentazione in un numero di cartelle superiore al limite massimo indicato dal disciplinare (anche prescindendo dal fatto che trattasi dell'aggiunta alla relazione vera e propria di materiale illustrativo, non valutato in ogni caso dalla commissione, come osservato dalla difesa del Comune) non costituisca in ogni caso un'irregolarità sostanziale, tale da giustificare, in applicazione della regola generale prevista dal bando di gara, l'esclusione dalla gara, trattandosi all'evidenza di una prescrizione di tipo ordinatorio, non condizionante ex sé la regolarità dell'offerta; considerato, infatti, che a fronte di un'irregolarità palesemente formale, in applicazione del principio generale del favor participationis, non può dichiararsi l'esclusione di un concorrente da una gara di appalto, trattandosi di irregolarità documentali non determinanti sostanziali alterazioni del procedimento; per dette ragioni il ricorso non risulta fondato e quindi va respinto.

Spese compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2011 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Antonio Borea, Presidente

Riccardo Savoia, Consigliere

Alessandra Farina, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/06/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)